

Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 dd. 03.04.2025.

OGGETTO: Individuazione delle posizioni organizzative anno 2025. Fissazione relativa indennità.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con Legge Regionale dd. 19 ottobre 2016 n. 10, è stato istituito a far data dal 1° gennaio 2020, il nuovo Comune di “Ville di Fiemme”, mediante la fusione dei Comuni di Carano, Daiano e Varena.

Visto il regolamento di organizzazione del Comune di Ville di Fiemme, approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 2 di data 02.01.2020 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 dd. 05.08.2021.

Visto il decreto del Commissario straordinario n. 3 di data 02.01.2020, con il quale si è proceduto ad approvare l'organizzazione provvisoria del Comune di Ville di Fiemme.

Preso atto della precedente deliberazione della Giunta comunale n. 3 dd. 19.01.2023, concernente l'approvazione degli atti gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili degli Uffici, nonché approvazione dell'Organigramma aggiornato dell'Ente e ss.mm..

Visti inoltre i provvedimenti del Sindaco di nomina dei Responsabili degli Uffici prot n. 6532/2020, n. 604/2021 e n. 393/2023 e ss.mm..

Atteso che la costituzione del nuovo Comune ha comportato un'intensa attività amministrativa, ancora in atto, necessaria per assicurare l'avvio del nuovo Ente e garantire un servizio continuativo, efficace ed efficiente al cittadino.

Evidenziato che il processo di fusione ha peraltro determinato la necessità riorganizzare l'intera struttura, con accorpamento di funzioni e attività secondo le modalità ritenute più consone alla situazione.

Ricordato peraltro atto che a decorrere dall'anno 2021 il Comune di Ville di Fiemme svolge le funzioni di Comune Capofila della gestione associata relativa al servizio di custodia forestale della zona di vigilanza n. 4.

Evidenziato inoltre che a decorrere dal 01 gennaio 2023 il Comune di Ville di Fiemme svolge le funzioni di Comune Capofila della gestione in forma associata del servizio entrate in convenzione con il Comune di Valfloriana.

Premesso e rilevato che:

- l'articolo 126, comma 8 “Funzioni dirigenziali e direttive” del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, prevede che, nei comuni privi di figure dirigenziali il regolamento organico del personale può prevedere l'attribuzione di alcune figure dirigenziali a dipendenti inquadrati in qualifiche funzionali non inferiori alla sesta...

- il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 2016 – 2018 dell'area delle categorie del comparto autonomie locali, sottoscritto in data 01.10.2018, disciplina le “posizioni di lavoro organizzative”.

In Particolare gli artt. 150 e 151 del C.C.P.L. stabiliscono quanto segue:

Art. 150

Posizioni organizzative per il personale dei Comuni e loro Consorzi, per le APSP e per le comunità di cui alla l.p. n. 3/2006

1. Le Amministrazioni possono istituire, in rapporto alle proprie specifiche esigenze, particolari posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

a. lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

b. lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o all'iscrizione ad albi professionali;

c. lo svolgimento di attività legate alla gestione associata di servizi fra più Enti, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.

2. Le Amministrazioni che intendano avvalersi di tale facoltà adotteranno specifico provvedimento per:

- a. individuare il numero di posizioni che si intendono attivare per l'anno di riferimento e le relative risorse;
 - b. graduare le stesse in funzione dell'impegno richiesto e delle responsabilità connesse a ciascun ruolo;
 - c. individuare l'ammontare massimo dell'indennità attribuibile;
 - d. fissare i criteri di valutazione dei risultati raggiunti in funzione della liquidazione dell'indennità.
3. L'incarico viene conferito con atto scritto e motivato per un periodo massimo non superiore a cinque anni; esso è sottoposto a meccanismi di verifica annuale e può essere revocato di anno in anno dall'Amministrazione:
- a. per il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati;
 - b. per l'eliminazione del servizio, dell'attività o di quant'altro aveva originato la creazione della posizione organizzativa;
 - c. per modifiche organizzative dell'Ente, che richiedano la ridefinizione globale delle posizioni organizzative esistenti.
4. La revoca dell'incarico comporta la perdita della quota di retribuzione di cui al comma 2 dell'art. 151; il dipendente resta inquadrato nella categoria/livello di appartenenza.
5. La disciplina delle posizioni organizzative presuppone inoltre che gli Enti abbiano realizzato i seguenti interventi:
- a. definizione dell'organizzazione dell'Ente e delle relative dotazioni organiche;
 - b. istituzione e attivazione dei servizi di controllo interno, dei nuclei di valutazione, anche in forma consortile, o comunque di adeguati meccanismi di verifica dei risultati conseguiti.
6. Tali posizioni organizzative possono essere assegnate esclusivamente ai dipendenti inquadrati nel livello evoluto della categoria C e nella categoria D, per effetto dell'incarico a termine di cui al comma 3.
7. Criteri generali e modalità di individuazione delle P.O. saranno definiti in sede di accordo di settore.

Art. 151

Retribuzione di posizione del personale dei Comuni e loro Consorzi, delle APSP e delle comunità di cui alla l.p. n. 3/2006 incaricato di posizioni organizzative

1. La retribuzione accessoria del personale titolare delle posizioni di cui all'articolo precedente è composta dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo, compreso il compenso per il lavoro straordinario.
2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di Euro 6.000,00 ad un massimo di Euro 16.000,00 annui lordi per tredici mensilità. Ciascun Ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate. Tale limite massimo può essere elevato fino a un massimo del 20% in sede di contrattazione di settore.
3. L'importo della retribuzione di risultato varia fino ad un massimo del 20% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale in unica soluzione.
4. Il valore complessivo della retribuzione di posizione non può essere comunque inferiore all'importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite ai sensi del comma 1.
5. Nei Comuni di quarta classe e di terza classe con meno di 3.000 abitanti l'importo massimo della retribuzione di posizione di cui all'articolo 10, comma 2, dell'accordo provinciale di data 9 agosto 2005, è fissato in € 10.000,00 annui lordi.
6. Resta confermato che i costi derivanti dalla istituzione delle posizioni organizzative sono a carico delle Amministrazioni.

Preso atto che ai sensi della tabella D dell'art 16, comma 1°, dell'accordo di settore 2006 - 2009 del personale del comparto autonomie locali area non dirigenziale su indennità e produttività di comuni loro forme associative, comprensori, comunità, unioni di comuni, per le gestioni associate di servizi e altri enti, l'importo massimo attribuibile della retribuzione di posizione è fissato in € 16.000,00 annui lordi.

Si concorda che, nell'organizzazione del Comune di Ville di Fiemme possono essere individuate le seguenti posizioni organizzative ai sensi degli artt. 150 e 151 del CCPL 01.10.2018:

1. Responsabile dell'Ufficio Finanziario: svolgimento di funzioni con elevato grado di autonomia e con competenze altamente specializzate per quanto riguarda la gestione finanziaria del bilancio, coordinamento e organizzazione della gestione del servizio assegnato e, in caso di assenza del Segretario comunale, coordinamento degli uffici comunali;
2. Responsabile dell'Ufficio Tecnico/Cantiere: svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzativa particolarmente complessa, costituita dal servizio lavori pubblici e dal cantiere comunale, con elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; attività caratterizzata da specializzazione correlata alla laurea in ingegneria, ed inoltre coordinamento del servizio assegnato;
3. Responsabile dell'Ufficio Entrate: svolgimento di funzioni caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa, con alta specializzazione (entrate) ed inoltre svolgimento di attività legate alla gestione associata di servizi fra più Enti (entrate e servizio di custodia forestale).

Valutato, con riferimento all'impegno richiesto e alle responsabilità connesse alle posizioni organizzative suddette, di fissare l'ammontare della retribuzione di posizione come segue:

1. Responsabile dell'Ufficio Finanziario: Euro 10.000,00, dando atto che la correlata retribuzione di risultato pari al 20% della retribuzione di posizione verrà corrisposta alla verifica annuale degli obiettivi raggiunti;
2. Responsabile dell'Ufficio Tecnico/Cantiere: Euro 10.000,00, dando atto che la correlata retribuzione di risultato pari al 20% della retribuzione di posizione verrà corrisposta alla verifica annuale degli obiettivi raggiunti;
3. Responsabile dell'Ufficio Entrate: Euro 12.000,00, riparametrato per l'orario di lavoro ridotto (30/36 ore settimanali) ad Euro 10.000,00, dando atto che la correlata retribuzione di risultato pari al 20% della retribuzione di posizione verrà corrisposta alla verifica annuale degli obiettivi raggiunti.

Atteso che, in funzione della liquidazione delle indennità connesse, ciascun incarico sarà sottoposto a verifica annuale con attenta valutazione dei risultati raggiunti, riconducibili anche a specifici obiettivi e comportamenti, quali:

- capacità di gestione delle risorse e di raggiungimento di obiettivi;
- rispetto dei tempi assegnati;
- impegno profuso nella gestione dell'incarico;
- capacità dimostrata nel motivare e guidare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole alla produttività;
- capacità di gestione dei rapporti, sia interni che esterni, con gli utenti e con gli Amministratori.

Ritenuto necessario definire i suddetti obiettivi con l'approvazione di apposita scheda di valutazione, allegata al presente provvedimento e specificare che gli obiettivi da raggiungere verranno meglio definiti nel piano esecutivo di gestione.

Visto l'art. 9 c. 4 della L.R. 10/2016 che stabilisce che fino all'entrata in vigore dello Statuto e del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, si applicano per quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto, del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e dei Regolamenti concernenti l'organizzazione interna dell'estinto Comune di Varena vigenti alla data del 31/12/2019.

Visto il Regolamento Organico del Personale Dipendente del Comune di Varena approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 dd. 03.10.2001 e successive modificazioni.

Richiamati l'art. 126 della LR 2/2018 e s.m. e l'art. 2 del Regolamento di Organizzazione, in materia di distinzione dei compiti e delle responsabilità fra organi elettivi e struttura amministrativa.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 22 d.d. 27.03.2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027, avente ad oggetto: "Approvazione del "Piano Integrato di Attività e di Organizzazione", in sigla PIAO, per gli esercizi 2025-2027." e con la quale sono individuati gli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili degli Uffici;

Visto il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del Personale del Comparto Autonomie Locali – Area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018 di data 01.10.2018 e ss.mm..

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino- Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e ss.mm..

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 6 dd. 13.01.2020.

Visto il Bilancio di previsione 2025 - 2027, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 dd. 23.12.2024.

Considerato che, in esecuzione della L.P. n. 18 del 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. n. 118 del 2011, e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza, ossia nel momento in cui l'obbligazione diviene esigibile (cfr. punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m.).

Visti i favorevoli pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di provvedimento ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione Trentino Alto – Adige approvato con LR 3 maggio 2018, n. 2, e s.m..

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 3, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 3 presenti e votanti),

DELIBERA

1. di istituire le seguenti posizioni organizzative del Comune di Ville di Fiemme per l'anno 2025:
 - n. 1 posizione organizzativa presso l'Ufficio Finanziario;
 - n. 1 posizione organizzativa presso l'Ufficio Tecnico/Cantiere;
 - n. 1 posizione organizzativa presso l'Ufficio Entrate;
2. di approvare, in attuazione del CCPL 2016-2018 e dell'accordo di Settore 08.02.2011 e per la ragioni espresse in premessa, il sistema di valutazione delle Posizioni Organizzative per l'anno 2025 come da allegato A) al presente provvedimento;
3. di attribuire a ciascuna Posizione Organizzativa istituita l'importo desunto dalla scheda allegata B) per l'anno 2025, secondo i meccanismi di erogazione previsti nell'allegato A) al presente provvedimento, con decorrenza 01.01.2025, e più in particolare di assegnare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 150 e 151 del vigente Contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto delle autonomie locali per l'area non dirigenziale dd. 01.10.2018, e per le motivazioni di cui in premessa, l'indennità di posizione organizzativa, a decorrere dall'01.01.2025 ai seguenti soggetti:
 - ✓ al responsabile dell'Ufficio Finanziario nell'importo, su base annua, di Euro 10.000,00 (diecimila);
 - ✓ al responsabile dell'Ufficio Tecnico/Cantiere nell'importo, su base annua, di Euro 10.000,00 (diecimila);
 - ✓ al responsabile dell'Ufficio Entrate nell'importo, su base annua, di Euro 12.000,00 (dodicimila), riparametrato per l'orario di lavoro ridotto (30/36) ad Euro 10.000,00 (diecimila);
4. di stabilire che la correlata retribuzione di risultato per posizione organizzativa pari al 20% dell'indennità di posizione di cui al precedente punto verrà corrisposta in un'unica soluzione a seguito della valutazione dei risultati raggiunti, effettuata sulla base della scheda valutativa allegata al presente provvedimento (allegato C) che con il presente atto viene approvata e del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
5. di stabilire che l'incarico di posizione organizzativa ha validità per l'anno 2025 e durerà fino al 31.12.2025;
6. di dare evidenza che la retribuzione di posizione e di risultato assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo provinciale di lavoro compreso il compenso per il lavoro straordinario;
7. di dare atto che i fondi necessari al pagamento delle indennità sono compresi nelle previsioni dei relativi capitoli di spesa del bilancio di previsione finanziario triennale 2025-2027;

8. di demandare al Responsabile dell'Ufficio Finanziario le attività necessarie al fine della liquidazione delle indennità di cui trattasi;
9. di provvedere a dare informazione alle OO. SS. inviando copia della presente;
10. di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;
11. di dare evidenza, ai sensi art. 4, comma 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 e ss.mm., che trattandosi di deliberazione inerente alla gestione del personale, disciplinata dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato, ogni eventuale controversia individuale è devoluta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 63 e segg. del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165. E' data la facoltà di esperire preventivamente il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 e seguenti del c.p.c..

PARERI DI CUI ALL'ART. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2 E SS.MM.

Vista la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime **parere favorevole** di regolarità tecnica in ordine alla proposta di provvedimento in oggetto richiamata, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Ville di Fiemme, 03.04.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
f. to dott. Lazzarin Marcello

Vista la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime **parere favorevole** di regolarità contabile in ordine alla proposta di provvedimento in oggetto richiamata, ai sensi art. 185 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Ville di Fiemme, 03.04.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
in sostituzione del Responsabile dell'Ufficio Finanziario
f. to dott. Lazzarin Marcello